

Profond

# Statuti dell'Associazione Profond

Stato 20 giugno 2018

---

In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale e la traduzione in italiano è determinate quello in lingua tedesca.

## A. Nome, sede e scopo

### Art. 1

Con il nome di «Profond Vereinigung» è stata costituita, ai sensi dell'art. 66 e seg. del Codice civile svizzero, un'associazione per la promozione delle risorse umane, della previdenza e della consulenza del personale.

La sede dell'associazione si trova al domicilio della fondazione «Profond Istituto di previdenza». L'associazione è da iscriverne nel registro di commercio.

### Art. 2

L'associazione ha come scopo la promozione e il sostegno attivo dei suoi membri in tutte le questioni attinenti la promozione delle risorse umane e relativa motivazione, la previdenza e la consulenza del personale. L'associazione difende gli interessi comuni dei suoi membri e raggiunge i propri scopi, in particolare, tramite

1. la consulenza, il sostegno e la difesa degli interessi dei suoi membri, nei loro rapporti con le autorità e i terzi
  2. l'offerta ai membri dell'associazione di informazioni specializzate come pubblicazioni, statistiche e documenti simili
  3. l'offerta o l'intermediazione di specialisti per le questioni commerciali, tecniche, giuridiche e fiscali
  4. la preparazione o l'intermediazione di mezzi ausiliari tecnici per la gestione e il disbrigo amministrativo delle questioni concernenti il settore del personale
  5. la gestione del rischio nell'ambito del personale (prevenzione del rischio, tassazione del rischio, ripartizione e riassicurazione del rischio)
  6. la messa a disposizione o l'intermediazione di gestori dei rischi per i membri e il loro personale (compagnie d'assicurazione e istituti di previdenza)
  7. la consulenza e il sostegno per l'organizzazione di piani per il personale, di previdenza e di indennizzo (in particolare, preparazione di piani riguardanti il bonus e partecipazioni/ azioni per i dipendenti), come anche di progetti per la creazione di una cultura aziendale
  8. l'istruzione, la formazione e la consulenza degli organi e dei collaboratori nel settore del personale
  9. la consulenza e l'aiuto nel campo dell'informazione.
- L'associazione non ha scopi di lucro.

## B. Affiliazione

### Art. 3

Possono diventare membri dell'associazione le persone fisiche e giuridiche, interessate alle questioni del personale, che presentano una domanda scritta. Il comitato direttivo dell'associazione decide in modo

definitivo sull'ammissione dei membri. Non viene riconosciuto alcun diritto giuridico all'affiliazione. Hanno diritto alle prestazioni dell'associazione Profond solo i membri e i loro familiari.

### Art. 4

Ogni membro affiliato può uscire dall'associazione alla fine dell'anno, con un preavviso di sei mesi. Un membro può essere escluso dall'associazione da parte dell'assemblea generale, con il consenso di almeno tre quarti dei presenti e senza specificarne i motivi. Il membro uscito dall'associazione resta debitore dei suoi impegni finanziari nei confronti dell'associazione per tutto il periodo della sua affiliazione. Egli non ha alcun diritto a una quota parte del patrimonio dell'associazione.

### Art. 5

Il contributo annuo per i membri è fissato dall'assemblea generale.

## C. Organi

### Art. 6

Gli organi dell'associazione sono

- l'assemblea generale
- il comitato direttivo
- l'organo di revisione.

### Art. 7

Il comitato direttivo convoca almeno una volta all'anno un'assemblea generale. Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei membri e con l'indicazione delle trattande da esaminare. Le date delle assemblee ordinarie e straordinarie, fissate dal comitato direttivo, devono essere comunicate ai membri con un preavviso di 14 giorni, per iscritto o via e-mail, all'ultimo indirizzo conosciuto dall'associazione.

Invece di un'assemblea generale, il comitato direttivo può indire una votazione per iscritto.

### Art. 8

L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

- elezione del comitato direttivo e del presidente
- elezione dell'organo di revisione
- approvazione del budget
- determinazione del contributo dei membri
- approvazione del resoconto annuo
- esclusione di affiliati
- modifiche degli statuti
- decisioni su ulteriori affari presentati dal comitato direttivo all'assemblea generale.

## **Art. 9**

L'assemblea generale può decidere indipendentemente dal numero dei membri presenti. Ogni membro dispone di un solo voto all'assemblea generale. Egli può farsi rappresentare da un altro membro dell'associazione.

## **Art. 10**

Una decisione o un'elezione è valida se ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Le schede contenenti errori e le schede in bianco (astensioni dal voto) non vengono incluse tra i voti espressi. In caso di contrapposizione tra diverse proposte o diversi candidati sono scartati quelli che hanno ottenuto meno voti nella seconda votazione risp. in quelle successive.

In una votazione, le schede in bianco possono essere considerate come voti che approvano la proposta del comitato direttivo, a condizione che questa possibilità sia esplicitamente menzionata nella rispettiva documentazione.

In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

## **Art. 11**

Il comitato direttivo è formato da tre a undici persone.

I membri del comitato direttivo ed il presidente vengono eletti dall'assemblea generale per un periodo di 4 anni.

## **Art. 12**

Il comitato direttivo si costituisce da solo e designa le persone autorizzate a firmare collettivamente per l'associazione. Il comitato direttivo si riunisce ogni volta che la situazione lo richiede e può essere convocato su richiesta del presidente o di almeno due membri del comitato direttivo.

Inoltre, il comitato direttivo regola la sua attività in base a un regolamento organizzativo (regolamento amministrativo) emesso in proprio. Esso è autorizzato ad emettere altri regolamenti per l'adempimento dello scopo dell'associazione.

## **Art. 13**

Il comitato direttivo dirige gli affari dell'associazione e la rappresenta verso i terzi. Esso applica le decisioni dell'assemblea generale.

## **Art. 14**

L'organo di revisione, che non deve essere necessariamente membro dell'associazione, è nominato dall'assemblea generale per un periodo di 4 anni. Esso deve provvedere alla verifica contabile del resoconto annuo dell'associazione.

## **D. Modifiche degli statuti**

### **Art. 15**

Ogni modifica degli statuti o lo scioglimento dell'associazione deve essere approvata da almeno due terzi di tutti i membri presenti all'assemblea generale.

## **E. Scioglimento dell'associazione**

### **Art. 16**

Una eventuale eccedenza di attivi disponibile, in caso di scioglimento dell'associazione, dopo il saldo di tutti gli obblighi finanziari, deve essere utilizzata per scopi di liberalità nell'ambito della consulenza e della previdenza per il personale.

## **F. Tribunale arbitrale**

### **Art. 17**

Le controversie tra i membri e l'associazione, come pure quelle tra i membri, sono giudicate a titolo definitivo da un tribunale arbitrale composto da tre giudici, con sede a Zurigo.

Questi Statuti sono stati adottati dall'Assemblea generale del 20 giugno 2018 e sostituiscono gli Statuti del 18 giugno 2008.

# Profond

Profond Vorsorgeeinrichtung  
Zollstrasse 62  
8005 Zürich  
058 589 89 81

Profond Institution de prévoyance  
Rue de Morges 24  
1023 Crissier  
058 589 89 83

[info@profond.ch](mailto:info@profond.ch)  
[www.profond.ch](http://www.profond.ch)